

POS. CNR N. 637/14

REP. CNR EN. N. 20001

Fondazione Ravello

Prot. n. 1358/VR

del 09/07/2014

ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

FONDAZIONE RAVELLO

K



ACCORDO QUADRO

N. 0054978

18/07/2014



Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA) il 09.02/1942, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e


Fondazione "Ravello" (di seguito denominata Fondazione"), C.F. 03918610654, con sede legale in Ravello (SA), via R. Wagner n.6, rappresentata da On. Renato Brunetta, nato a Venezia (VE) il 26 Maggio 1950, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Fondazione, (di seguito denominate anche singolarmente "la Parte e/o congiuntamente "le Parti")

Premesso che

A) Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell' 8 Marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 Aprile 2011, Serie Generale n. 90, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente si articolano nelle 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all' articolo 55 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti.



con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

B) La Fondazione Ravello costituita l'11 giugno 2002 davanti al notaio Enrico Santangelo, è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e persegue le seguenti finalità:

- tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati nell'area del Comune di Ravello;
- promuovere e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che facciano dei siti storico-artistici di Ravello la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale;
- rendere detti beni pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che ne consentano la migliore conservazione;
- gestire - in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza - i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

Ne sono Soci Fondatori: a) la Regione Campania; b) la Provincia di Salerno; c) il Comune di Ravello; d) la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.



Nel 2010 la Fondazione Monte Paschi Siena usciva dalla compagine quale socio fondatore e ne entravano a far parte in qualità di soci ordinari: la Direzione Regionale dei Beni Culturali della Campania per conto del MIBAC e l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno; entrambi, per le rispettive quote di proprietà, concedevano alla Fondazione Ravello la gestione di Villa Rufolo. Al momento, pertanto, il capitale della Fondazione è totalmente pubblico.

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l' utilizzo delle rispettive risorse e nell' ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo – Quadro;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR ed Fondazione sfruttando le specifiche competenze di ciascuna delle Parti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Visto che

- il patrimonio culturale italiano è una risorsa da valorizzare sia per quel che riguarda la tutela e la conservazione, sia per quel che inerisce alla informazione ed alla promozione anche con il ricorso ad innovative tecnologie ed alla più avanzate tecniche di marketing.
- il settore dei servizi culturali e del turismo culturale può essere un importante volano per la creazione di nuove attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro;
- la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale deve impegnare in un' opera comune Amministrazioni pubbliche e soggetti imprenditoriali privati sia nella definizione di un quadro certo di regole che facilitino il coordinamento di iniziative pubblico – private, sia nella programmazione di iniziative congiunte, sia nel reperimento di risorse aggiuntive da destinare al recupero del patrimonio;
- In particolare la Commissione europea ha dato notevole risalto agli studi sulle più avanzate tecnologie facenti da supporto alla tutela del patrimonio culturale, con l'intento di massimizzare il valore socio – economico del patrimonio medesimo. In tale direzione si pone l'insieme di attività previste in HORIZON 2020 le quali si affiancano al programma “Europa Creativa”, dedicato in modo specifico alle industrie culturali e creative.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2

(Oggetto e Finalità)


Le Parti, nell' ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l' individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni finalizzate allo sviluppo di tecnologie per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere.

In particolare i "Firmatari" del presente Accordo si propongono di:

1. Promuovere attività congiunte di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, anche attraverso ricerche sul campo ed in stretta collaborazione con le Istituzioni universitarie e con gli Enti territoriali e locali;
2. Svolgere attività incrociate anche con il coinvolgimento del mondo della scuola per la creazione di una coscienza condivisa di un modello di sviluppo basato sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano in genere;
3. Attivare campagne di comunicazione condivise con particolare riferimento alla sensibilizzazione per la tutela del patrimonio culturale materiale ed immateriale;
4. Promuovere l' utilizzo di tecnologie utili alla tutela del patrimonio culturale e le relative iniziative concernenti l' educazione al rispetto del medesimo patrimonio culturale, artistico e naturalistico del Paese in coerenza con le politiche dell' Unione Europea;
5. Favorire la creazione ed il potenziamento di Istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale e la divulgazione del patrimonio culturale nell' ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione e/o alla sua espressione.



6. Promuovere la salvaguardia e l' implementazione del patrimonio storico e culturale presente nel territorio italiano, avendo cura di individuare le priorità di intervento e valutando le potenzialità delle ricadute socio – economiche sull'intero territorio in base agli interventi programmati;
7. Favorire l' uso di nuove tecnologie funzionali alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e, nel contempo, proporre studi di fattibilità volti a definire le azioni di salvaguardia, valorizzazione e conservazione ritenute più idonee;
8. Promuovere e sostenere – in termini di consulenza ed assistenza – progetti culturali e formativi che contribuiscano alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio culturale italiano;
9. Incrementare la divulgazione on – line del patrimonio culturale italiano sfruttando le modalità tecnologiche più diffuse e comunemente adottate;
10. Promuovere studi, ricerche dibattiti, convegni, iniziative di analisi e documentazione attorno alle tematiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale per il tramite di tecnologie innovative.
11. Sostenere l'ulteriore sviluppo del cd. Portale “Cultura-Italia” che rappresenta un ricco punto di accesso alle risorse culturali on – line del Paese;
12. Tutelare il patrimonio culturale per preservare l'identità del Paese e per inserire l'intero patrimonio storico e culturale in un circuito economico e produttivo che, attraverso lo incremento dei flussi turistici, consenta di attivare positive e sensibili ricadute sulla economia interna italiana;
13. Sostenere la costituzione di gruppi di lavoro, che vedano la partecipazione di esperti e specialisti in materia di tutela del patrimonio culturale, finalizzati allo studio delle esperienze realizzate sulla messa in sicurezza del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative;
14. Favorire la pubblicazione e la divulgazione di materiali di informazione, promozione e supporti didattici (cd- rom, siti internet, ecc.) sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso nuove tecnologie.

Le Parti con il presente Accordo – Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.



Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica interna fortemente incline ad un piano di diffusione della Innovazione Tecnologica a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale interno.

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte e finalizzate allo sviluppo di tecnologie per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale italiano;
- 2) la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano in tutte le sue forme: materiali ed immateriali;
- 3) la partecipazione a progetti di coordinamento e supporto nella tematica della promozione culturale nell' ambito del progetto HORIZON 2020 ed cd. "Europa creativa";
- 4) la individuazione di meccanismi innovativi, networks e strumenti tali da conservare questo ricco e diversificato patrimonio culturale e promuoverlo successivamente attraverso piani di comunicazione, educazione e sviluppo turistico;
- 5) la promozione di progetti innovativi in grado di generare valore e sviluppare nuovi modelli di business per la diffusione, la valorizzazione e tutela della cultura, in particolare coinvolgendo nuovi bacini di utenza, creando reti di professionalità (ricercatori, studenti, specialisti dell'ICT e professionisti culturali) e rendendo accessibile questo medesimo patrimonio culturale, anche in forma digitale ed in modo sostenibile;
- 6) Sviluppo di azioni concrete rivolte a stimolare e favorire una maggiore attenzione delle giovani generazioni per il patrimonio culturale italiano;
- 7) La individuazione delle tecnologie in grado di fornire un contributo importante per la valorizzazione del patrimonio culturale, favorendone la conoscenza e migliorandone la pubblica fruizione;
- 8) Monitorare con continuità l' offerta di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;
- 9) Supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori dello Accordo attraverso una serie di strumenti operativi;
- 10) Promuovere azioni di potenziamento e soprattutto di integrazione delle dotazioni tecnologiche esistenti ed impiegabili ai fine della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano interfacciandosi con la realtà europea ed internazionale;
- 11) Supportare la crescita complessiva del settore della Ricerca in merito ad innovative tecnologie da impiegarsi nella tutela e nella salvaguardia della cultura, migliorando i collegamenti tra le Parti e favorendo, nel contempo, l' incontro fra offerta e domanda d' innovazione e di ricerca;



- 12) Promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza tecnologica nel campo della tutela della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
- 13) La formulazione di proposte utili ai fini della tutela del patrimonio culturale italiano nel contesto di una positiva ricaduta economica sull'economia locale ed interna fondata su turismo, artigianato e terziario.

Art. 4

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetto") attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo – Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.


Art. 5

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente della Fondazione o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della Fondazione e due nominati dal Presidente del CNR



Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.


Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione, si doterà di un regolamento interno, ed avrà in particolare i seguenti compiti:

- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- approvazione delle proposte/iniziative, nell' ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- stimolare un reciproco scambio di idee tra CNR e Fondazione "Ravello" in modo da individuare soluzioni tecnologiche applicabili a fini di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
- analisi di sensibilità per verificare l'effettivo contributo delle diverse soluzioni in modo da poter scegliere le tecnologie più promettenti e studiarne la fattibile applicabilità al mondo della "cura" del patrimonio culturale italiano;
- individuare gli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze ed i servizi di assistenza necessari per la diffusione dell'uso della nuova conoscenza ed il suo impiego nell' ottica della salvaguardia culturale;
- sostenere progetti favorevoli all'ampliamento ed alla diffusione di tecnologia innovativa ed utilizzabile ai fini della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale italiano.
- approfondire le forme e le modalità più efficaci per l'esplicarsi del rapporto tra soggetti pubblici e privati nella gestione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale italiano mediante l' impiego di nuove tecnologie e/o delle innovazioni ritenute più idonee;
- stimolare studi sulla questione relativa alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio culturale ed all'uso positivo di eventuali tecnologie innovative a favore del patrimonio medesimo;
- predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.



Art.6
(Proprietà Intellettuale)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo- Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo-Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)


Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art.8
(Decorrenza dell' Accordo Quadro)

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.



Art. 9
(Modifiche)

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo-Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 10
(Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11
(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o l' impossibilità di attuazione.

Art. 12
(Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.13
(Spese ed oneri)

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte

terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art.14

(Controversie)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 15

(Registrazione)

Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art.16

(Dichiarazioni della Parti)


Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Prof. Luigi Nicolais



PER FONDAZIONE "RAVELLO"

On. Renato Brunetta

